



Comune di Vestone (BS)

Vestone (BS)

Piazza Garibaldi 12 - 25078 Vestone BS

protocollo@pec.comune.vestone.bs.it-

www.comune.vestone.bs.it

ORIGINALE COPIA

N.28

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO (CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, AFFISSIONI E DEL CANONE MERCATALE) LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 18,30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
	Roberto Facchi	Sindaco	X	
	Giovanni Zambelli	Assessore	X	
	Igor Roncetti	Assessore	X	
	Marcella Bacchetti	Assessore	X	
	Maddalena Bertolotti	Assessore	X	

Presiede il sindaco.

Provvede alla redazione del presente verbale il dott. Alberto Lorenzi, segretario comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assunta con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall'art. 1 lett. d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265. "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni". Circolare protocollo numero 114553 adottata dal Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del MIT del 27 ottobre 2020 ritiene applicabile anche alle sedute degli organi collegiali degli Enti locali la disposizione di cui all'articolo 1 lettera d) punto 5 del Dpcm 18 ottobre 2020, facoltizzando in tal modo le sedute di Consiglio e Giunta in videoconferenza, anche se i rispettivi regolamenti di riferimento non lo prevedono. Norma prorogata dal DL Milleproroghe (183/2020, convertito in legge 21/2021) numero 10 dell'allegato 1 (da art.19) al 30 aprile 2021.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO (CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, AFFISSIONI E DEL CANONE MERCATALE) LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23 marzo 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- ✓ è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- ✓ è stato approvato il relativo regolamento.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell'interno ha differito al 31.03.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 4236 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- ✓ tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- ✓ tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone Unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, affissioni e del canone mercatale a decorrere dal 01 gennaio 2021.

VISTI i favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile resi dai competenti Responsabili di servizio, a' sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2001, n°267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** le tariffe del nuovo Canone Unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, affissioni e del canone mercatale) come da prospetti allegati:
allegato 1 “esposizione pubblicitaria”;
allegato 2 “canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico”;
allegato 3 “esposizione pubblicitaria-affissioni”
allegato 4 “canone mercatale alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale”;
3. **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
4. **DI DARE ATTO** che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati dal relativo Regolamento;
5. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse

D E L I B E R A

- 1) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: FAVOREVOLE

Vestone, 17.marzo.2021

La Responsabile dei Servizi Finanziari
Grazia Albertini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: FAVOREVOLE

Vestone, 17.marzo.2021

La Responsabile dei Servizi Finanziari
Grazia Albertini

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco (firmato digitalmente art. 24 d. lgs. N. 82/2005)
Roberto Facchi

Il Segretario Comunale
dott. Alberto Lorenzi